

“LINEE GUIDA” IN TEMA DI SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI AI FINI DEL COORDINAMENTO NORMATIVO-APPLICATIVO TRA LA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE.

Procedimento amministrativo sotteso al rilascio dei provvedimenti autorizzativi in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti in coordinamento con la nuova normativa regolamentare comunitaria di prossima applicazione.

In vista della prossima applicazione del **Regolamento (UE) 2024/1157** ed atti annessi, le presenti linee guida mirano a coordinare le diverse Autorità Competenti della Regione Campania circa i cambiamenti che interverranno, coinvolgendo l'intero sistema di gestione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

I soggetti preposti alle attività istruttorie sono tenuti a procedere ad un'approfondita disamina della nuova normativa regolamentare richiamata, al fine di garantire un'adeguata preparazione in vista del **21 maggio 2026**, data di applicazione delle nuove disposizioni, posta, in ogni caso, la continuità applicativa dell'abrogato Reg. (CE) 1013/2006 nei limiti di quanto previsto dall'art. 85 Reg. (UE) 2024/1157.

Particolare attenzione va posta al **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290** che pone disciplina al nuovo sistema di digitalizzazione e scambio elettronico dei dati – **Digital Wast Shipment System (DIWASS)** in termini di regole tecniche, ai fini dell'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documentai relativi alle spedizioni i rifiuti e altri sistemi o software, ed altro.

L'introduzione della nuova normativa succitata e, in particolare, il necessario utilizzo del sistema DIWASS, porta con sé la necessità di garantire un opportuno coordinamento tra la normativa comunitaria e quella nazionale, in particolar modo:

- Coordinamento Legge sul procedimento amministrativo ex L. 241/90 e s.m.i. in merito agli atti di emanazione necessaria per far sì che il procedimento amministrativo, insito all'ottenimento delle autorizzazioni alle notifiche transfrontaliere, possa seguire il suo ordinario iter;
- Coordinamento D.M. 370/1998 in merito alla corresponsione degli oneri amministrativi;
- Coordinamento D.P.R. 642/1972 in merito all'applicazione di marca da bollo alle istanze presentate alla PA;
- Coordinamento Piano Nazionale Ispezioni del 10.01.2017, attualmente retto su una normativa regolamentare abrogata quale Reg. (UE) 660/2014, di cui, pertanto, si attendono aggiornamenti del MASE;
- Coordinamento Codice dell'Amministrazione Digitale ed altre norme nazionali ed eurocomunitarie;
- Coordinamento con tutto ciò che esterno alla piattaforma DIWASS, quali: approvazione di congruità della garanzia finanziaria a copertura delle spedizioni; rilascio dei documenti di movimento; eventuali integrazioni della lista vettori e/o dell'itinerario proposto postume all'autorizzazione, ex art. 17 Reg. (UE) 1157/2024; ed altro.

Sulla scorta di quanto rappresentato, con le presenti “Linee Guida” in aggiornamento continuo, si mirano ad offrire opportuni chiarimenti e coordinamenti tra le normative vigenti rispetto alle tematiche evidenziate, a garanzia di uniformità applicativa all’intero territorio regionale a spregio di incomprensioni e disallineamenti.

Nel medesimo senso, i Considerando (10) e (26) di cui al Reg. (UE) 1157/2024, nel merito dell’applicazione uniforme delle norme in materia di spedizioni di rifiuti ed il corretto funzionamento del mercato interno.



Giunta Regionale della Campania
*Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione
Il Direttore Generale*

Alle

U.O.S. 216.02.01

Autorizzazioni ambientali e rifiuti – Napoli

michele.rampone@regione.campania.it

Ufficio di Napoli

anna.fusaro@regione.campania.it

luigi.carnevale@regione.campania.it

U.O.S. 216.02.02

Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino - Salerno

massimo.pace@regione.campania.it

Ufficio di Salerno

martina.dotoli@regione.campania.it

massimo.verrone@regione.campania.it

raffaele.monteverde@regione.campania.it

Ufficio di Avellino

adele.santoli@regione.campania.it

U.O.S. 216.02.03

Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento – Caserta

Ufficio di Caserta

luigi.oliviero@regione.campania.it

Ufficio di Benevento

roberto.ricci@regione.campania.it

giuseppemarco.zuppa@regione.campania.it

e, p.c.,

Assessora all'Ambiente

assessora.pecoraro@regione.campania.it

Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti

Linee Guida in tema di coordinamento tra la normativa comunitaria e nazionale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- **Regolamento (UE) 2024/1157** relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) 1013/2006;
-

- **Regolamento delegato (UE) 2024/2571** che integra il Regolamento (UE) 2024/1157 stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l'avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento;
- **Regolamento delegato (UE) 2024/3229** che modifica il Regolamento (CE) n. 1013/2006 riguardo le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea;
- **Regolamento delegato (UE) 2024/3230** che modifica il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290** recante modalità applicative del Regolamento (UE) 2024/1157 riguardo i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documentai relativi alle spedizioni i rifiuti e altri sistemi o software, e altri sistemi o software;
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** in tema di nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **Decreto Ministeriale 370/1998** regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642** in tema disciplina dell'imposta di bollo;
- **Piano Nazionale Ispezioni del 10.01.2017** in materia di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti. Le ispezioni potranno riguardare sia le spedizioni di rifiuti, il loro recupero o smaltimento, sia stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti;
- **Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale** testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

In riferimento alle precedenti comunicazioni in tema di aggiornamento ed uniformazione normativa, in vista della prossima applicazione del **Regolamento (UE) 2024/1157** ed atti annessi di cui in epigrafe, le presenti linee guida mirano a coordinare codeste Autorità Competenti circa i cambiamenti che interverranno, coinvolgendo l'intero sistema di gestione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Premessa la continuità applicativa del Reg. (CE) 1013/2006 nei limiti di quanto previsto dall'art. 85 Reg. (UE) 2024/1157, si invita a procedere a un'approfondita disamina della nuova normativa regolamentare così come già menzionata, al fine di garantire un'adeguata preparazione in vista del **21 maggio 2026**, data di applicazione delle nuove disposizioni.

Particolare attenzione va posta al **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290** che pone disciplina al nuovo sistema di digitalizzazione e scambio elettronico dei dati – **Digital Waste Shipment System (DIWASS)** in termini di regole tecniche, ai fini dell'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documentai relativi alle spedizioni i rifiuti e altri sistemi o software, ed altro.

La presente mira ad offrire di seguito **un'elencazione sistematica delle fasi e degli atti necessari** che si susseguiranno nel procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in coordinamento tra la normativa europea e quella nazionale.

FASE 1

Start 21.04.2026

Registrazione ed accesso al DIWASS

Creazione Utenza EU Login>Accesso in DIWASS con abilitazione Ruolo

Si rinvia a quanto già comunicato con NOTA DG del 21.04.2026 PG/377664/2026

FASE 2

Start 21.05.2026

Applicazione nuovo Regolamento 1157/2024 e piena funzionalità del sistema DIWASS

2.1 Creazione delle Procedura di Notifica

Ottenuta l'abilitazione al DIWASS dall'Autorità Competente, il Notificatore potrà creare la Notifica selezionando: Documenti>DIWASS Procedura di Notifica.

In particolare, il Notificatore compilerà un apposito format (massima attenzione alla compilazione dei campi asteriscati*) a seguito della quale sarà scaricabile un documento di notifica precompilato con assegnazione di un codice univoco della pratica (Es. IT683876488), la notifica entrerà così in uno stato di bozza e potrà essere, successivamente, autentica (Da Notificatore e Produttore) e sottomessa (Submit) all'AC di Spedizione.

Successivamente alla compilazione del format il Notificatore dovrà allegare i seguenti documenti:

- 1 "Informazioni e documentazioni a corredo della notifica" All. II Reg. (UE) 2024/1157;(V. All. B)
- 2 Ricevuta di pagamento PagoPA pari ad euro 129,11, ex D.M. 370/1998;
- 3 Ricevuta Marca da bollo digitale su dossier.

Nb. La documentazione allegata al dossier, così come i contratti ed ogni atto annesso, dovrà riportare il codice IT univoco di notifica assegnato dalla piattaforma DIWASS.

2.2 Azioni di competenza dell'Autorità di Spedizione

Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, se:

1. Notifica Debitamente Compilata: Passaggio in piattaforma (Check su "Eseguito correttamente") al Notificatore e alle altre Autorità Competenti coinvolte per i successivi adempimenti;
2. REQUEST INFORMATION Notifica NON Debitamente Compilata: Richiesta Informazioni Aggiuntive in piattaforma al Notificatore, ex art. 8 c.1-6 Reg. (UE) 2025/1157, e attesa riscontro nel termine massimo di 10 giorni, salvo proroghe. Entro 7 giorni da quest'ultima scadenza, se l'AC lo ritiene può richiedere massimo due integrazioni; una volta che il Notificatore avrà riscontrato correttamente si può selezionare l'apposito campo in DIWASS "Eseguito correttamente"; (Quando l'AC esegue tali operazioni verrà chiesto di qualificarsi, in tal caso compilare qualificandosi come "Responsabile del procedimento", in caso di riscontro anche il notificatore dovrà qualificarsi indicando il suo ruolo organizzativo es. Amministratore Unico);
3. Dichiarazione notifica INVALIDA (se oltre termine o la documentazione non è sufficiente, ed altro) quanto prima e comunque entro 7 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni dall'evasione delle richieste integrazioni. (A piè pagina presente campo che permette all'AC di invalidare la notifica)

Se A.C. non ha presentato RIA al giorno 30 dalla presentazione della Notifica deve fornire spiegazioni motivate.

2.3 Azioni di competenza dell'Autorità di Destinazione e Transito

Medesimo iter di cui al punto precedente, ex art. 8 c. 7-12

2.4 Autorizzazione con o senza condizioni, sollevamento obiezioni o non autorizzazione alla notifica

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Autorità Competente di Destinazione circa la debita compilazione della notifica, le AC di Spedizione, Destinazione e Transito, con decisioni debitamente compilate, possono:

- a) autorizzare senza condizioni;
- b) autorizzare alle condizioni di cui all'articolo 10; (Condizioni per l'autorizzazione alla spedizione)
- c) sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 12; (Recupero)
- d) non autorizzare, se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11. (Smaltimento)

Nb. Attenzione AC di Transito, in caso di inerzia, attesa maturazione termini art. 9 comma 1 ultimo paragrafo. per consenso tacito.

La legge di attuazione del DIWASS richiede al DIWASS di contrassegnare la notifica come correttamente compilata dall'AC di transito, a condizione che:

- questa AC di transito non ha presentato una richiesta di informazioni aggiuntive entro il termine di cui all'articolo 8(7) del regolamento sulle spedizioni di rifiuti;

- trascorsi termini di 30 giorni dalla comunicazione dell'AC di destinazione circa la debita compilazione della notifica senza sollevamento obiezioni;
- L'AC di spedizione ha ritenuto la notifica correttamente eseguita,
- L'AC di destinazione ha ritenuto la notifica correttamente compilata.

Le Autorità Competenti della Regione Campania dovranno allegare in piattaforma nell'apposita sezione decisoria, il proprio provvedimento finale alla notifica nella forma ordinaria di Decreto Dirigenziale.

FASE 3

End 21.05.2027

Termine applicazione del Regolamento 1013/2006 alle notifiche annuali ordinarie;

End 21.05.2029

Termine applicazione del Regolamento 1013/2006 alle notifiche triennali in autorizzazione preventiva.

Alla presente seguiranno ulteriori chiarimenti in merito a questioni in corso di definizione, quali:

- Approvazione Garanzia Finanzia: Proposta istanza pec del Notificatore riscontrata con nota autorizzativa con parere di congruità, veridicità e correttezza di calcolo;
- Rilascio e caricamento documenti di movimento e coordinamento con SISPED: Attesa chiarimenti MASE;
- Svincoli fideiussori: Proposta istanza pec del Notificatore riscontrata con nota autorizzativa come di consueto;
- Eventuali integrazioni vettori/itinerario *ex art. 17 Reg. (UE) 1157/2024*: Proposta istanza pec del Notificatore riscontrata con nota autorizzativa come di consueto;
- Ogni altra possibile fattispecie sollevata e non definita.

Per una maggiore intellegibilità e sintetizzazione di quanto detto si allegano diapositive illustrative. (V. All. C)

Si confida nella consueta collaborazione.

**Il Direttore Generale
Dott. Antonello Barretta**

ALLEGATO II Reg. (UE) 1157/2024**INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA NOTIFICA****Parte 1: informazioni da fornire all'atto della trasmissione del documento di notifica**

1. Numero di serie, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.

Nel caso in cui il notificatore abbia ottenuto in precedenza l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti allo stesso impianto, può essere indicato il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni autorizzate in precedenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, qualora il notificatore abbia precedentemente ottenuto l'autorizzazione o le autorizzazioni per la spedizione degli stessi tipi di rifiuti dallo stesso luogo nel paese di spedizione allo stesso destinatario e allo stesso impianto e qualora i paesi di transito, se ve ne sono, siano gli stessi, il notificatore indica il numero di serie o altro identificativo accettato del documento di notifica di tali spedizioni precedentemente autorizzate. Inoltre, le modifiche dei dati di una nuova notifica rispetto alla spedizione precedentemente autorizzata sono indicate nella notifica.

2. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.
3. Se il notificatore non è il produttore iniziale di rifiuti o il nuovo produttore o il raccoglitore dei rifiuti: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto del(dei) produttore(i) iniziale di rifiuti o del(dei) nuovo(i) produttore(i) o raccoglitore(i) o del detentore dei rifiuti.
4. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona da contattare del(dei) commerciante(i) o intermediario (i), qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 3, punto 6.
5. Indirizzo del luogo da cui parte la spedizione, nome della persona responsabile di tale luogo e, se diversa dalle persone di cui ai punti da 2 a 4, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e persona di contatto della persona responsabile di tale luogo.
6. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione, persona da contattare dell'impianto di recupero o smaltimento, tecnologia utilizzata ed eventuale indicazione di titolarità di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.

Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o intermedia di smaltimento, devono essere fornite informazioni corrispondenti riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie di recupero o intermedie o non intermedie di smaltimento.

È necessario esibire la prova dell'autorizzazione dell'impianto ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE o, se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 2010/75/UE, la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

7. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.
 8. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.
 9. Paese di spedizione e autorità competente interessata.
 10. Paesi di transito e autorità competenti interessate.
 11. Paese di destinazione e autorità competente interessata.
 12. Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.
-

13. Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.
14. Mezzi di trasporto previsti.
15. Tragitto previsto e itinerario previsto se possibile, comprese eventuali alternative.
16. Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).
17. Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte(i), descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.
18. Quantitativo minimo e massimo stimati.
19. Tipo di imballaggio previsto.
20. Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE.
21. Se i rifiuti sono destinati al recupero:
 - il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
 - il quantitativo dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
 - il valore presunto del materiale recuperato;
 - il costo del recupero e il costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.
22. Se i rifiuti sono destinati allo smaltimento, prove che dimostrino che le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), sono soddisfatte.
23. Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza tra il notificatore, il destinatario e l'operatore dell'impianto in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 7, e dall'articolo 6.
24. Una copia del contratto e una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza tra il produttore di rifiuti, il nuovo produttore di rifiuti o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.
25. Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 8, e dall'articolo 7. V. Circolare PG/406734/2026
26. Dichiarazione del notificatore del fatto che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica.
27. Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.

Parte 2: Informazioni da fornire nel documento di movimento o da allegare ad esso:

Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito, e le altre informazioni aggiuntive specificate.

1. Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.
 2. Data di inizio della spedizione.
 3. Mezzo di trasporto.
 4. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.
 5. Tragitto e itinerario, ove possibile, comprese eventuali alternative, come indicato nel documento di notifica, in caso di circostanze impreviste.
-

6. Quantitativi.
7. Tipo di imballaggio.
8. Numero di identificazione del container, se del caso.
9. Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.
10. Dichiarazione firmata dal notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati.
11. Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.

Parte 3: informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti

1. Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui sono titolari gli impianti coinvolti in notifica.
 2. Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 2010/75/UE.
 3. Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.
 4. Le distanze di trasporto tra il luogo in cui la spedizione ha inizio e l'impianto, compresi itinerari alternativi.
 5. In caso di trasporto intermodale, il luogo o i luoghi in cui avrà luogo il trasferimento.
 6. Informazioni sui costi del trasporto di rifiuti tra il notificatore e l'impianto.
 7. Copia della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti.
 8. Analisi chimica della composizione dei rifiuti.
 9. Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
 10. Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.
 11. Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia o prova dell'esistenza di detti documenti.
 12. Informazioni in merito al calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 7.
 13. Copia o prova della polizza di assicurazione della responsabilità civile
 14. Documento che certifichi che il notificatore non è stato condannato per aver commesso una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana e non ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in relazione a spedizioni anteriori, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica.
 15. Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.
- 15.1 Indicazione del Notificatore/Commerciante/Intermediario con dichiarazione che certifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con indicazione della Categoria e della classe di iscrizione;
- 15.2 Dichiarazione sostitutiva/certificato di iscrizione alla Camera Di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura redatta dal rappresentante legale della Società che ha presentato la notifica. Nel caso in cui il Notificatore sia diverso dal produttore/raccoglitore, tale dichiarazione deve essere compilata anche da questi ultimi;
- 15.3 Autocertificazione Antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445); modello disponibile al seguente link: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/basic/2016-02/Allegato_3bdichiarazione%20sostitutiva%20di%20certificazione%20antimafia.pdf ;
- 15.4 Prova dell'esistenza (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) di un'Assicurazione sulla Responsabilità Civile del notificatore e dei vettori per danni a terzi ad oggi in vigore;
- 15.5 Classificazione ed analisi merceologica dei rifiuti aggiornata, non antecedente a mesi sei, rappresentativa dei rifiuti oggetto di notifica transfrontaliera da trasmettere in sede di dossier documentale, effettuata da un laboratorio accreditato con indicazione delle eventuali caratteristiche di pericolosità e della idoneità alla destinazione proposta unitamente ad una autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che suddetta analisi è rappresentativa dell'intero lotto di produzione; inoltre, al momento dell'istanza di rilascio dei documenti di movimento finalizzata alla spedizione sarà necessario produrre, oltre alla polizza fideiussoria, un ulteriore rapporto di prova riferito alla
-

sola quota in spedizione con annessa autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che tale analisi è rappresentativa dell'intera quota di spedizione;

15.6 Indagine di mercato/Studio di fattibilità tecnico economico dimostrativa/o della indisponibilità/incapacità degli impianti di prossimità di accogliere i rifiuti in spedizione, giustificativa del trasferimento oltre frontiera dei rifiuti corredata da opportuna documentazione a riprova delle stesse, in rispetto al principio di vicinanza e prossimità sulle ulteriori attività di trattamento da eseguirsi sui rifiuti rispetto al luogo di produzione;

15.8 Autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, del Notificatore, con documentazione fotografica, attestante la effettuazione di visita presso l'impianto di destino, con relazione sul relativo processo di trattamento finalizzato al recupero/smaltimento rifiuti ed espresso riferimento a caratteristiche ecologicamente sostenibili (non inferiori a quelle attuate nello Stato italiano), nonché sulla capacità residua a ricevere il rifiuto di che trattasi nel periodo considerato, il tutto conforme a quanto dichiarato nell'allegato dossier e precisando il nominativo del soggetto presso l'impianto di destinazione che sarà incaricato a compilare i documenti di movimento al momento della ricezione dei rifiuti ed al momento del loro successivo recupero/smaltimento;

15.9 Dichiarazione del Notificatore, concernente l'impegno a rendere disponibili spazi presso i propri impianti o di terzi, qualora debba ravvisarsi un necessario rimpatrio;

15.10 Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica, in conformità del Regolamento (UE) 1157/2024 e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.

ALLEGATO C



All. C Linee Guida
Diwass 2.odp